TRIBUNALE DI PALMI

UFFICIO DI PRESIDENZA E DIRIGENZA

Ai Sigg. Presidenti di Sezione Civile e Penale
Alle Cancellerie Civili e Penali
All'Ufficio Spese di Giustizia
SEDE
All'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
Alle Procure della Repubblica presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di Reggio Calabria
Ai Consigli dell'Ordine Avvocati, Agli Ordini e Collegi Professionali e agli organismi rappresentativi degli interpreti, traduttori e custodi giudiziari
di Palmi e del Distretto di Reggio Calabria

Oggetto: Linee guida irrevocabilità del decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario, del consulente tecnico di parte, del custode, delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino.

Visti gli artt. 82, 83, 84 e 170 del DPR n. 115/2002;

Visto l'art. 15 del D.lgs. n. 150/2011;

Visto l'art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), D.Lgs. 149/2022;

Vista la circolare m dg.DAG.25/07/2026. 0153182.U del Ministero della Giustizia del 15/07/2026 che si allega alla presente (all.1);

PREMESSO

che le opposizioni di cui all'art. 170 del D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies* e ss.c.p.c.;

che trattasi di una disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice civile sia a quelle avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice penale;

che il termine perentorio per proporre l'opposizione ex art. 170 del D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento (termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c.);
che, in assenza di notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento (termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.);

SI ADOTTANO

le seguenti linee guida e modalità operative:

Adempimenti da parte delle Cancellerie

Le Cancellerie civili e penali comunicheranno al beneficiario e alle parti processuali il decreto di liquidazione, anche se letto in udienza, a mezzo PEC, allegando copia integrale del provvedimento. Ove tale modalità non sia possibile, la comunicazione avrà luogo nei modi ordinari.

I destinatari della comunicazione potranno così attestare ai sensi dell'art. 196-*octies* disp. att. c.p.c. la conformità del decreto di liquidazione pervenuto via PEC o estratto dal PCT che dovrà essere notificato.

Notifica del decreto di liquidazione per decorrenza termine breve

Il beneficiario o la parte che intenda fare decorrere il termine breve di opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115/2002 dovrà provvedere alla formale notificazione del decreto (non essendo sufficiente, a tal fine, la mera comunicazione del decreto da parte della Cancelleria).

Il decreto dovrà essere notificato alle parti private presso il difensore (non è richiesta la notificazione dell'avvocato a se stesso), al P.M., a seconda della competenza, all'indirizzo PEC ricezioneatti.procura.palmi@giustiziacert.it ovvero dda.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria all'indirizzo PEC reggiocalabria@mailcert.avvocaturastato.it.

Poiché la qualità di CTU, perito, interprete, traduttore o custode non attribuisce di per sé il potere di eseguire notificazioni in proprio ai sensi della legge n. 53/1994, gli ausiliari e gli altri beneficiari privi di tale abilitazione possono avvalersi di un avvocato munito dei necessari poteri oppure richiedere la notificazione nelle forme consentite tramite UNEP.

Per le parti contumaci nel processo civile, l'adempimento si intenderà perfezionato con notifica alla parte personalmente al domicilio digitale se esistente o al domicilio fisico.

Per le parti assenti nel processo penale l'adempimento si intenderà perfezionato con notifica al difensore ex art. 161 c.p.p.

Decorsi trenta giorni dalla notificazione, il beneficiario o la parte dovrà depositare nel fascicolo telematico, mediante i sistemi del Processo Civile Telematico (PCT) ovvero, per il settore penale, a mezzo PEC all'indirizzo gipgup.tribunale.palmi@giustiziacert.it ovvero dibattimento.tribunale.palmi@giustiziacert.it, a seconda della competenza, l'istanza di declaratoria di irrevocabilità/esecutività del decreto, allegando:

- prova delle notificazioni eseguite, ossia:
 - in caso di notifiche effettuate a mezzo PEC, i messaggi e le ricevute di accettazione e di consegna in formato nativo (.eml);
 - in caso di notifiche eseguite a mezzo UNEP, copia scansionata della documentazione, con attestazione di conformità ai sensi dell'art. 196-
 - octies disp. att. c.p.c.;
- una dichiarazione di acquiescenza al decreto di pagamento.

Le trasmissioni effettuate con modalità difformi non potranno essere accettate dal personale di Cancelleria e non saranno ritenute idonee ai fini della decorrenza del termine breve.

In assenza degli adempimenti sopra descritti, l'attestazione di irrevocabilità potrà essere rilasciata esclusivamente al compimento del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 327 c.p.c., tenuto conto dell'eventuale sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto).

In ordine ai decreti di liquidazione relativi ai procedimenti civili e penali incardinati alla data antecedente al 28 febbraio 2023 si continuerà ad applicare il regime precedente.

Palmi, 27/10/2026

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO — IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Maura Lombardo — Dott.ssa Natina Pratticò

MAURA LOMBARDO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 27.10.2026 11:59:50 GMT+01:00

NATINA PRATTICO' MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 27.10.2026 12:39:01 GMT+01:00